



**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DELLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONA CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO – D.G.R. 3719/2024 DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 - ESERCIZIO 2025.**

## **AVVISO PUBBLICO MISURA B2**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI IN DATA 22.05.2025 (Rif. Delibera di Giunta Regionale n. XII/3719 del 30.12.2024).**

### **ART. 1 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI**

In coerenza con le indicazioni di cui al Piano Nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022- 2024, l'obiettivo regionale mira a sviluppare un'azione di sostegno complessiva in grado di promuovere contesti d'offerta capaci di inclusione e promozione dei progetti personali mediante il riconoscimento di interventi indiretti (contributo economico), interventi diretti (interventi integrativi sociali nelle diverse forme previste dagli Ambiti).

Fermo restando quanto previsto dal comma 162 lettere a), b) e c) art. 1 della Legge 234/2021 e dalla D.G.R. 3719/2024, gli Ambiti Territoriali Sociali, sulla base della propria programmazione in materia di sostegno alla domiciliarità, attivano - tramite gli strumenti/interventi idonei a sostenere e completare, la filiera dei servizi di supporto.

Gli interventi previsti dalla DGR sopra richiamata a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e le persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato (Misura B2), si caratterizzano come interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Le azioni di cui alla Misura B2 sono attuate dall'Ambito Territoriale, previa valutazione multidimensionale e predisposizione del Progetto Individuale; non costituiscono interventi di sostegno al reddito in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell'area sociale.

### **ART. 2 - RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO**

La quota regionale assegnata per la presente annualità all'Ambito Territoriale Sociale di Gallarate è pari ad €. 520.477,32 oltre ad €. 18.590,11 per residui Fondo caregiver oltre ad eventuali economie derivanti dalla Misura B2 2023 esercizio 2024.

L'Ambito predisporrà graduatorie separate per anziani, persone con disabilità adulti e persone con disabilità minori, assegnando le seguenti quote:

## ANZIANI

- 50% del Fondo assegnato pari ad €. 260.238,66 articolato come segue:
  - il 25% (pari ad €. 65.059,67) destinato alle prestazioni dirette – interventi integrativi sociali;
  - il 75% (pari ad €. 195.178,99) destinati ad interventi indiretti (comprese priorità derivanti dalla precedente edizione Misura B2 – buono per personale di assistenza regolarmente impiegato);

## PERSONE CON DISABILITA' ADULTI E MINORI

- 50% del Fondo assegnato pari ad €. 260.238,66 articolato come segue:
  - il 9% (pari ad €. 23.421,47) destinato alle prestazioni dirette – interventi integrativi sociali, di cui il 60% pari ad €. 14.052,80 per adulti e il restante 40% pari ad €. 9.368,59 ai minori;
  - 91% (pari ad €. 236.817,19) destinati ad interventi indiretti (comprese priorità derivanti dalla precedente edizione Misura B2 – buono per personale di assistenza regolarmente impiegato – assegno per l'autonomia \*\*\*);

Il 60% dell'importo pari ad €. 142.090,31 sarà destinata agli adulti il restante 40% pari ad €. 94.726,88 sarà destinato ai minori.

\*\*\* Verranno garantiti n. 2 "assegno per l'autonomia" (€. 19.200,00).

Tali risorse potranno essere integrate con somme residue derivanti da:

- annualità precedenti che andranno ad incrementare il budget per le tre graduatorie;
- risorse residue del Fondo Caregiver pari a €. 18.590,11, da utilizzarsi esclusivamente per le prestazioni dirette per le tre graduatorie.

## **ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO**

Sono destinatari della presente Misura le persone al proprio domicilio:

- persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale;
- persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato.

aventi i seguenti requisiti d'accesso alla data di presentazione della domanda:

- residenti nei Comuni dell'Ambito di Gallarate;
- con cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
- di qualsiasi età;
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie



dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988).

Nel caso di certificazione che stabilisca che la persona anziana non autosufficiente abbia necessità di un basso bisogno assistenziale o che la persona con disabilità abbia necessità di sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92), l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento. L'istanza dovrà essere comunque perfezionata entro la scadenza del bando.

- In possesso di ISEE sociosanitario con valore fino ad un massimo di €. 25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non superiore ad € 40.000,00 rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013; per il solo intervento denominato "assegno per l'autonomia" è ammesso un valore ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00; si precisa che potrà essere presentato l'ISEE corrente in corso di validità.

Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura B2:

<p><b>COMPATIBILITÀ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);</li> <li>• interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;</li> <li>• ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;</li> <li>• ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;</li> <li>• sostegni infrastrutturali e voucher accompagnamento per l'autonomia e voucher "Durante Noi" della Misura Dopo di Noi (Attenzione: No sovrapposizione interventi/fondi);</li> <li>• supporto alla residenzialità del Dopo di Noi (compatibile per i soli interventi integrativi sociali) (Attenzione: No sovrapposizione);</li> <li>• Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex L.R. n. 15/2015 (*);</li> </ul> <p>Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti;</li> <li>• progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia.</li> </ul> <p>Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di</p>
-----------------------------	--

	erogazione delle prestazioni unità d'offerta accreditate l'Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.
<b>INCOMPATIBILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);</li> <li>• Misura B1;</li> <li>• ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;</li> <li>• contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente impiegato;</li> <li>• presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n.7769/2018;</li> <li>• Prestazione universale di cui agli artt. 34-36 del D. Lgs. 29/2024;</li> <li>• Home Care premium/INPS HCP.</li> </ul>

(\* ) N.B.: la somma degli interventi riconosciuti dalle diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

#### **ART. 4 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE**

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale - che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.

Per assicurare una presa in carico globale valutando l'insieme di eventuali bisogni sociosanitari e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.

La valutazione multidimensionale e multiprofessionale, successiva alla verifica dei requisiti di accesso, è effettuata dagli operatori comunali/d'Ambito in modalità integrata con l'ASST ove ne ricorra la necessità, in relazione alle condizioni sanitarie rilevate, sulla base di specifici protocolli operativi definiti fra ASST e Ambiti validati dalla Cabina di regia ai sensi della DGR n. XI/6760/2022.

La valutazione multidimensionale ha tra l'altro la funzione di individuare gli strumenti a sostegno della persona, ricollocandoli in un progetto articolato e complessivo nella prospettiva del "Progetto di vita" di cui al D. Lgs. n. 62/2024 e alla L. R. n. 25/2022.

Nella valutazione multidimensionale e multiprofessionale si procede pertanto all'esame di quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica (autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali) e di un asse collegato alle caratteristiche sociali (supporti/reti formali e informali e autonomia finanziaria).

Il luogo privilegiato della valutazione multidimensionale è il domicilio della persona.

#### **ART. 5 - PROGETTO INDIVIDUALE**

Dovrà essere predisposto un Progetto individuale che contenga:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità e interventi vari/servizi già in atto o da attivare);



- gli obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare;
- la declinazione dei vari interventi e/o servizi (di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale) già in atto o da attivare per ogni dimensione di vita della persona;
- l'individuazione del caregiver familiare (nominativo) e la descrizione delle prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o personale di assistenza regolarmente assunto (assistenza indiretta - contributo mensile);
- la descrizione delle prestazioni assicurate dal personale di assistenza regolarmente impegnato da sostenere con il Buono previsto dalla Misura (assistenza indiretta - contributo mensile);
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta (Interventi Sociali Integrativi);
- la definizione degli interventi da sostenere con il Buono previsto nel caso di progetti di vita indipendente, per i quali vanno altresì specificate le fondamentali caratteristiche qualificanti;
- il valore ISEE considerato ai fini della Misura;

Il Progetto dovrà contenere altresì, in una logica di budget di cura e di presa in carico della persona, l'indicazione di altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali:

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Periodi di sollievo (ricoveri di sollievo)
- Altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici e privati (per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto da:

- persona/familiare o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- Un Rappresentante del Comune/Ambito;
- Il Responsabile del Progetto (Case manager);

In caso di valutazione congiunta con l'Equipe dell'ASST, il Progetto sarà sottoscritto anche dal Rappresentante dell'ASST.

I Progetti possono essere modificati nel tempo conseguentemente al mutare della situazione.

## ART. 6 - INTERVENTI PREVISTI

Gli interventi previsti dalla D.G.R. 3719/2024 sono i seguenti:

<b>ASSISTENZA INDIRETTA</b> (gli interventi sono alternativi e non cumulabili, uno esclude l'altro)		
<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>BUONO MENSILE CAREGIVER FAMILIARE</b>	<p>L'intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza indiretta assicurate dal solo caregiver familiare inserito nel Progetto Individuale e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza.</p> <p>Si specifica che il contributo economico sarà riconosciuto per le prestazioni di assistenza garantite da un caregiver familiare, come previsto dalla normativa (sono escluse le prestazioni rese dalla rete amicale).</p> <p>Il buono è <u>compatibile</u> con gli interventi di assistenza diretta previste dal presente documento.</p>	<p>Buono sociale mensile di € 100,00.</p> <p>L'importo del buono è riconosciuto per 12 mensilità luglio 2025/giugno 2026.</p>
<b>BUONO MENSILE PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE IMPIEGATO</b>	<p>Il buono è finalizzato a compensare il costo delle prestazioni erogate da parte di personale d'assistenza assunto con regolare contratto anche in presenza di caregiver familiare.</p> <p>Il contributo è riparametrato in base alle ore previste da contratto e sono state individuate quattro fasce con i relativi importi mensili.</p> <p>Il buono mensile è <u>incompatibile</u> con interventi di assistenza diretta.</p>	<p>Buono sociale mensile:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personale di assistenza convivente ore 24/24 €.600,00 mensili;</li><li>- Da 30 a 40 ore settimanali €.500,00 mensili;</li><li>- Da 19 a 29 ore settimanali €. 350,00 mensili;</li><li>-Fino a 18 ore settimanali €. 250,00 mensili.</li></ul> <p>L'importo del buono è riconosciuto per 12 mensilità luglio 2025/giugno 2026.</p>
<b>BUONO MENSILE ASSEGNO DI AUTONOMIA</b>	<p>Il buono è rivolto alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente</p>	<p>Buono sociale mensile: fino ad un importo massimo di €. 800,00 (secondo quanto previsto dal Progetto individuale).</p> <p>L'importo del buono è</p>

## DISTRETTO DI GALLARATE - UFFICIO DI PIANO



	<p>senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi.</p> <p>Il progetto deve prevedere l'assunzione di personale con regolare contratto di lavoro e le azioni individuate.</p> <p>Tali azioni possono riguardare tutti gli ambiti di vita della persona e nello specifico attività:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di cura della persona (igiene, vestizione, alimentazione, mobilizzazione)</li><li>- di cura dell'ambiente domestico e di vita (organizzazione dell'abitazione, abbigliamento, preparazione pasti, commissioni e disbrigo pratiche)</li><li>- di supporto in ambito lavorativo e/o formativo che favoriscano le uscite, l'inclusione sociale, la partecipazione ad attività sportive e del tempo libero.</li></ul> <p>Il buono mensile è <u>incompatibile</u> con interventi di assistenza diretta.</p>	<p>riconosciuto per 12 mensilità luglio 2025/giugno 2026.</p>
--	---	---

<b>ASSISTENZA DIRETTA</b>		
<b>INTERVENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
INTERVENTI INTEGRATIVI SOCIALI	<p>Gli interventi previsti:</p> <p>1. progettualità di supporto e sollievo ai caregiver familiari, si svilupperanno tramite l'attivazione di interventi che favoriscono la sostituzione dello stesso nel lavoro di cura e assistenza attuati in regime domiciliare, diurno o residenziale.</p> <p>2. progettualità di benessere e miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e anziana non autosufficiente, si svilupperanno anche tramite politiche di welfare che mettono al centro della società civile la persona, con le sue competenze e potenzialità, affinché partecipi attivamente e responsabilmente alla realizzazione del proprio progetto all'interno del contesto sociale in cui sceglie di vivere.</p>	<p>fino ad un massimo di €. 1.800,00</p>

#### **ART. 7 - PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il beneficio è assegnato in via prioritaria a coloro che:

- hanno personale di assistenza regolarmente impiegato;
- hanno attivo un progetto di vita indipendente (ovvero beneficiarie dell'assegno per l'autonomia - Misura B2);
- non hanno sostegni integrativi di carattere assistenziale, erogati da enti pubblici o privati o da enti previdenziali finalizzati alla frequenza presso unità d'offerta semi-residenziali, socio-sanitarie o sociali (anche di natura sperimentale).

#### **ART. 8 - DECADENZA DAL BENEFICIO**

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d'accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso.

Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio; in caso di decesso dovrà, contestualmente alla comunicazione, fatto pervenire al Comune di residenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio (es. nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno o trasferimento in altra Regione).



Si precisa che nel caso di cambio di residenza del beneficiario della Misura B2 (persona ammessa e **finanziata**) nell'annualità in corso, in altro Comune/Ambito lombardo, l'Ambito di Gallarate manterrà la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia.

#### **ART. 09 - REVOCA DEL BENEFICIO**

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l'Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all'eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.

#### **ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TITOLI**

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:

- Verbale attestante la condizione di gravità (certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) – versione integrale o Verbale attestante la condizione per il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alle L. n. 18/1980 e l. n. 508/1988 – versione integrale;
- Documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di invalidità per l'ottenimento delle attestazioni di cui sopra;
- Documentazione sanitaria recente o comunque dell'ultimo anno (es. referti visite mediche, ricoveri ospedalieri ed ogni altra documentazione sanitaria) si ritenga di voler allegare ai soli fini della valutazione multidimensionale;
- Decreto di nomina a Legale Rappresentante (Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore) ovvero Procura Notarile;
- Copia contratto di lavoro attivo per personale di assistenza regolarmente assunto;
- Copia Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
- Titolo di soggiorno del beneficiario;
- Documento bancario da cui si evinca l'IBAN;

Le domande per l'esercizio 2025 devono essere presentate al Comune di residenza

**dal 23.05.2025 al 19.06.2025**

secondo le seguenti modalità individuate da ciascun Comune:

Ufficio Protocollo del Comune di Jerago con Orago nei seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
- martedì dalle 16.30 alle 18.30
- Tramite PEC: [comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it)

Per informazioni rivolgersi a:  
Comune di Jerago con Orago - Ufficio Servizi sociali  
- Tel 0331.217770 - int.3  
[servizisociali@comune.jeragoconorago.va.it](mailto:servizisociali@comune.jeragoconorago.va.it)

## **ART. 11 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI**

A seguito di approvazione delle tre graduatorie (che avverrà indicativamente entro il 30 giugno 2025), il beneficio decorrerà dal 1° luglio 2025 per la durata di n. 12 mensilità.

Ai fini dell'approvazione delle graduatorie distrettuali ogni Comune, raccolte le domande, valutati i requisiti ed effettuati i controlli, trasmetterà i dati all' Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti. L'Ufficio di Piano predisporrà le tre graduatorie distrettuali secondo i seguenti criteri:

- 1) Valore ISEE crescente (dal più basso al più alto);
- 2) A parità di ISEE: età del beneficiario (per adulti/anziani dal valore più alto al più basso mentre per minori dal valore più basso al più alto).

Successivamente all'approvazione della graduatoria, gli Assistenti sociali dei Comuni e gli Operatori di ASST procederanno alla valutazione multidimensionale ai fini della stesura del Progetto Individuale ed a trasmettere lo stesso, debitamente sottoscritto, (entro i successivi 90 gg dall'approvazione delle Graduatorie) all'Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti.

Qualora dopo l'approvazione delle graduatorie, si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per un eventuale scorrimento delle graduatorie nell'ambito dello stesso strumento.

Per quanto concerne gli Fondi interventi sociali integrativi una volta approvata la graduatoria in presenza di fondi residui, gli stessi saranno gestiti a sportello a seguito pubblicazione di Avviso pubblico.

Successivamente alla definizione delle graduatorie, in presenza di fondi residui e in assenza di liste d'attesa, l'Ambito previa comunicazione a Regione Lombardia e verificata da parte di ATS la correttezza del primo avviso emanato circa il rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione regionale, ha la possibilità di una riapertura del bando mediante un nuovo avviso pubblico.

Il nuovo avviso dovrà contenere i medesimi strumenti previsti dal primo bando e il contributo che non potrà realizzarsi su 12 mesi, verrà riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione del secondo avviso sino al 30 giugno dell'anno successivo (2026).

La liquidazione del contributo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.

Si specifica che:

- per il "Buono sociale mensile per personale di assistenza regolarmente impiegato" e il "Buono sociale mensile - Assegno per l'Autonomia", la liquidazione verrà effettuata dall'Ufficio di Piano solo a seguito della ricezione della copia delle ricevute del pagamento dei contributi previdenziali effettuati a favore del personale regolarmente assunto per il tramite dei Case Manager di riferimento;



- per gli interventi integrativi sociali la liquidazione verrà effettuata agli Enti erogatori, dall'Ufficio di Piano per conto del beneficiario, a fronte di presentazione di idonea documentazione fiscale corredata da un riepilogo delle attività svolte;

## **ART. 12 - CONTROLLI**

L'Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Regionale di riferimento.

NOTA:

Definizione caregiver familiare:

Il caregiver familiare, così come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è "è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative".

## **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Jerago con Orago – posta elettronica certificata: [comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it)- tel.0331.217770 i dati provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Jerago con Orago anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Jerago con Orago e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano

l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo.